



Servizio Deposito Titoli a custodia e amministrazione e Servizi e Attività di Investimento

Foglio informativo redatto ai sensi della disciplina in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.

Aggiornamento n. 14 – Decorrenza 01/01/2018

Informazioni Sulla Banca

Denominazione e forma giuridica	Igea Banca S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale	Via G. Paisiello, 38 – 00198 Roma
Capitale Sociale	€ 26.275.984,32
Codice fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Catania	04256050875
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia	N° 5640
Codice ABI	05029
Sito Internet	www.igeabanca.it
Indirizzo di posta elettronica	segreteria@igeabanca.it

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Cognome	Nome	
Sede	E-mail	Telefono
Iscrizione ad Albi o elenchi	N. Delibera Iscrizione albo/elenco	Qualifica

Struttura e funzione economica

In base a tale contratto la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

Principali Rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- possibile perdita di valore degli strumenti finanziari depositati in conseguenza dell'andamento dei mercati e/o della situazione economico finanziaria dei soggetti emittenti gli strumenti stessi.

Condizioni Economiche

Le seguenti condizioni non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi imposte o quant'altro dovuto per legge che non sia immediatamente quantificabile.

Voce	Parametro	Valore	Min.	Max
*Diritti di custodia (per semestre solare)				
Titoli dematerializzati				
• Azioni emesse dalla Banca	Euro	0,00		
• Obbligazioni e certificati di deposito emessi dalla Banca	Euro	0,00		
• Fondi	%	0,10	Euro 25,00	Euro 60,00
• Altri titoli obbligazionari	%	0,10	Euro 20,00	Euro 50,00
• Titoli azionari	%	0,10	Euro 25,00	Euro 60,00
• Certificati di deposito emessi dalla Banca	Euro	0,00		
• Titoli e certificati di deposito emessi da altri emittenti	Euro	40,00		
• Altri valori	Euro	40,00		
Spese di gestione e amministrazione solo Titoli di Stato (a semestre solare)				
Spese invio estratto conto titoli (ad ogni invio)	Euro	2,00		
Spese semestrali invio documento di sintesi deposito titoli	Euro	1,25		
Spese prod. e invio comunica. relative a modifiche contrattuali	Euro	0,00		
Recupero spese amministrative comparto titoli			Reclamate	
Imposta di bollo			Importo di legge	
Accredito Cedole				
Titoli dematerializzati:				
• Prestiti obbligazionari emessi dalla Banca				
- commissioni per accredito in conto corrente	Euro	0,00		
- valuta di accredito in conto corrente (dalla data di stacco cedola)	G.L.	0		
• Titoli di Stato				
- Commissioni per accredito in conto corrente	Euro	0,00		
- valute per accredito in conto corrente (dalla data di stacco cedola)	G.L.	0		
• Prestiti obbligazionari emessi da altri Emittenti Italia				
- commissioni per accredito in conto corrente	Euro	1,00		
- valuta di accredito in conto corrente (dalla data di stacco cedola)	G.L.	1		
• Prestiti obbligazionari emessi da altri Emittenti Esteri				
- commissioni per accredito in conto corrente (escluse commissioni di gestione)	Euro	1,00		
- valuta di accredito in conto corrente (dalla data di stacco cedola)	G.L.	1		
Titoli cartacei depositati presso la Banca:				
• Prestiti obbligazionari emessi dalla banca				
- commissioni per accredito in conto corrente	Euro	0,00		
- valuta di accredito in conto corrente (dalla data di stacco cedola)	G.L.	0		
• Prestiti obbligazionari emessi da altri Emittenti Italia				
- commissioni per accredito in conto corrente	Euro	1,00		
- valuta di accredito in conto corrente (dalla data di stacco cedola)	G.L.	1		
• Prestiti obbligazionari emessi da altri Emittenti Esteri				
- commissioni per accredito in conto corrente (escluse commissioni di gestione)	Euro	1,00		
- valuta di accredito in conto corrente (dalla data di stacco cedola)	G.L.	1		
Accredito dividendi:				
Titoli dematerializzati in regime di gestione accentrata:				

• Azioni emesse dalla Banca				
- commissioni per accredito in conto corrente	Euro	0,00		
- valuta di accredito in conto corrente (dalla data di stacco cedola)	G.L.			
• Azioni emesse da altri Emittenti Italia				
- commissioni per accredito in conto corrente	Euro	1,00		
- valuta di accredito in conto corrente (dalla data di stacco cedola)	G.L.	1		
• Azioni emesse da Emittenti Esteri				
- commissioni per accredito in conto corrente	Euro	1,00		
- valuta di accredito in conto corrente (dalla data di stacco cedola)	G.L.	1		
Titoli cartacei depositati presso la Banca:				
• Azioni emesse dalla Banca				
- commissioni per accredito in conto corrente	Euro	0,00		
- valuta di accredito in conto corrente (dalla data di stacco cedola)	G.L.	0		
• Azioni emesse da altri Emittenti Italia				
- commissioni per accredito in conto corrente	Euro	1,00		
- valuta di accredito in conto corrente (dalla data di stacco cedola)	G.L.	1		
• Azioni emesse da altri Emittenti Esteri				
- commissioni per accredito in conto corrente	Euro	1,00		
Accredito titoli estratti o scaduti:				
Titoli dematerializzati in regime di gestione accentrata:				
• Titoli emessi dalla banca e Titoli di Stato				
- commissioni per accredito in conto corrente	Euro	0,00		
- valuta di accredito in conto corrente	G.L.	0		
• Titoli emessi da altri Emittenti Italia				
- commissioni per accredito in conto corrente	Euro	1,00		
- valuta di accredito in conto corrente	G.L.	1		
• Titoli emessi da altri Emittenti Esteri				
- commissioni per accredito in conto corrente	Euro	1,00		
- valuta di accredito in conto corrente	G.L.	1		
Titoli cartacei depositati presso la Banca:				
• Titoli emessi dalla Banca				
- commissioni per accredito in conto corrente	Euro	0,00		
- valuta di accredito in conto corrente	G.L.	0		
• Titoli emessi da altri Emittenti Italia				
- commissioni per accredito in conto corrente	Euro	1,00		
- valuta di accredito in conto corrente	G.L.	1		
• Titoli emessi da altri Emittenti Esteri				
- commissioni per accredito in conto corrente	Euro	1,00		
- valuta di accredito in conto corrente	G.L.	1		
Consegna titoli cartacei allo sportello:				
Spese di consegna (escluso recupero spese)	Euro	0,00		
Certificazioni:				
Commissioni per certificazioni	Euro	5,00		
Duplicati:				
Rilascio duplicato Certificazione	Euro	0,00		
Rilascio duplicato Estratto conto Titoli	Euro	0,00		
Rilascio duplicato Nota Informativa	Euro	0,00		
Trasferimento titoli				
Commissione di trasferimento titoli fra Banche in Italia	Euro	0,00 ad eccezione dei costi vivi documentabili		
Commissione di trasferimento titoli fra dossier all'interno della stessa Banca	Euro	0,00		

Spese di chiusura deposito titoli	Euro	0,00		
Servizi di negoziazione in conto proprio ricezione, trasmissione di ordini esecuzione di ordini per conto dei clienti e collocamento di strumenti finanziari				
Negoziazione titoli in conto proprio:				
Prezzo pattuito con il cliente senza ulteriori commissioni	-	-		
Spese	Euro	7,00		
Sottoscrizione – Raccolta Ordini				
B.O.T. (1° sottoscrizione)				
- durata pari o inferiore a 80 giorni	%	0,03		
- durata tra 81 e 140 giorni	%	0,05		
- durata tra 141 e 270 giorni	%	0,10		
- durata pari o superiore a 271 giorni	%	0,15		
L'importo massimo delle commissioni sopra indicate è ridotto nei casi e con le modalità seguenti:				
a) se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l'importo della commissione è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto;				
b) se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione.				
Altri Titoli di Stato				
Commissioni	%	0,50	10,00	
Spese per ogni ordine eseguito	Euro	10,00		
Obbligazioni Italia				
Commissioni	%	0,50	10,00	
Spese per ogni ordine eseguito	Euro	10,00		
Azioni Italia				
Commissioni	%	0,70	10,00	
Spese per ogni ordine eseguito	Euro	6,00		
B.O.T.				
Commissioni	%	0,35	5,00	
Spese per ogni ordine eseguito	Euro	5,00		
Azioni Estero				
Commissioni	%	0,70	10,00	
Spese per ogni ordine eseguito	Euro	30,00		
Titoli di Stato e obbligazioni Estero				
Commissioni	%	0,50	10,00	
Spese per ogni ordine eseguito	Euro	30,00		
Spezzature obbligazioni				
Commissioni	%0,50	10,00	10,00	
Spese conferma per ogni ordine "non eseguito"				
• Allo sportello e/o telefono	Euro	0,00		
Operazioni societarie:				
• Aumenti di capitale (a pagamento e/o gratuiti)	Euro	5,00		
• Conversione obbligazioni (per operazione)	Euro	5,00		
Altre operazioni in titoli				
Pronti contro termine (per singola operazione):				
• Alla data "a pronti"	Euro	6,00		
• Alla data "a termine"	Euro	6,00		
Successioni: commissione per Euro 500,00 di eredità	Euro	1	15,00	30,00
Autentica girata tra le parti	%Euro	0,20	30,00	

Depositi cauzionali: commissioni per operazioni (oltre alle spese)	Euro	25,00	
Imposta di bollo relativa al "Contratto per la prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi e bancari"	Euro	16,00	Applicata, in assenza di conto titoli, qualora non in essere rapporto di conto corrente

(*) Se nel periodo di riferimento sono presenti o movimentati strumenti finanziari diversi, è applicata la sola spesa relativa alla tipologia più onerosa.

Recesso

Recesso del contratto

Il Cliente può recedere dal contratto in qualunque momento dandone comunicazione scritta alla Banca; il recesso del Cliente ha efficacia dal giorno lavorativo successivo a quello in cui la Banca ne riceve comunicazione. La Banca può recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di 15 giorni ovvero senza preavviso qualora ricorra una giusta causa.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

A fronte della richiesta di estinzione del rapporto, la Banca si impegna a dar corso alla richiesta entro un massimo 5 giorni lavorativi, fatto salvo l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Cliente.

Reclami

Il Cliente che intenda presentare un reclamo dovrà redigerlo in forma scritta ed indirizzarlo a "Ufficio Reclami – Igea Banca – Via G. Paisiello, 38, 00198 - Roma".

Il reclamo potrà essere inviato alternativamente con le seguenti modalità:

- per posta ordinaria (meglio se raccomandata con ricevuta di ritorno);
- per posta elettronica alla casella reclami@igeabanca.it;
- per posta elettronica certificata (PEC) alla casella igeabanca@legalmail.it;
- a mezzo fax al numero 06.85351451;
- presentato alla Filiale dove è intrattenuto il rapporto, la quale è autorizzata al ritiro del reclamo ed alla successiva trasmissione all'Ufficio Reclami della Igea Banca.

La Banca è tenuta a rispondere al reclamo entro 30 giorni.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Banca fornirà al cliente le indicazioni concernenti le iniziative che la Banca stessa si impegnerà ad assumere e le relative tempistiche.

Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustrerà in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto e fornirà le necessarie indicazioni circa la possibilità di ricorrere ad Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Qualora la Banca non risponda al reclamo nei termini previsti, oppure se il Cliente non risulti soddisfatto della risposta fornita, quest'ultimo potrà:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro (ovvero senza limiti di importo quando si chieda soltanto di accertare

diritti, obblighi e facoltà) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Resta ferma per il Cliente la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento.

- b) attivare, attraverso il servizio di mediazione offerto dagli organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia – una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. L'Arbitrato si può attivare:
- quando è previsto nella clausola compromissoria contenuta nel contratto oggetto della controversia;
 - quando le parti decidono di comune accordo di ricorrere a tale procedura.

Può infatti verificarsi che, nel caso in cui un procedimento di mediazione si concluda senza un accordo, le parti, se vogliono ottenere una decisione in tempi contenuti, possono chiedere al Conciliatore Bancario Finanziario di attivare la procedura di Arbitrato. E' comunque possibile ricorrere all'arbitrato anche se non si è svolto il procedimento di mediazione.

Per quanto riguarda i reclami che hanno ad oggetto prodotti finanziari o servizi e attività di investimento, dal 9 gennaio 2017 è operativo il nuovo organismo per la soluzione stragiudiziale delle controversie tra risparmiatori e intermediari, l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), organo collegiale, in cui sono rappresentate le varie componenti del mercato finanziario: oltre al Presidente ne fanno parte quattro membri, di cui due indicati da Consob e due sono espressione rispettivamente delle associazioni di categoria dei consumatori e dell'industria finanziaria.

Sul sito www.acf.consob.it i risparmiatori interessati possono trovare in formato video e, tramite un'apposita brochure esplicativa, tutte le informazioni utili a capire chi può fare ricorso all'Arbitro, a quali condizioni, attraverso quale procedura e in quali tempi.

L'ACF conosce delle controversie fra investitori e intermediari (banche, Sim, Sgr) relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013 (relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori).

Possono ricorrere all'Arbitro i risparmiatori che abbiano già presentato reclamo presso la Banca senza aver ottenuto risposta nei due mesi successivi ovvero qualora la risposta sia stata insoddisfacente.

Una volta fatto il reclamo e passati i due mesi, il passo successivo è il ricorso all' ACF, il quale mette a disposizione dei risparmiatori uno strumento agile ed efficiente per risolvere al di fuori delle aule dei tribunali le controversie con gli intermediari fino ad un valore massimo di 500.000 euro.

Il ricorso all'ACF è del tutto gratuito per i risparmiatori. I tempi della pronuncia sono rapidi: l'Arbitro è tenuto, infatti, a chiudere il contenzioso entro massimo sei mesi.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione.

Per poter presentare ricorso all'ACF (condizioni di ricevibilità del ricorso):

1. non devono essere pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
2. deve essere stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale sia stata fornita espressa risposta, ovvero siano decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni;
3. il ricorso all'ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data.

Il ricorso all'ACF è invece inammissibile quando:

- a) non contiene la determinazione della cosa oggetto della domanda e la esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
- b) la controversia non rientra nell'ambito di operatività dell'Arbitro.

Per l'invio e la gestione del ricorso all'ACF è prevista una procedura completamente on-line.

Il ricorso può essere presentato personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori o di un procuratore.

Al fine di venir incontro alle esigenze di coloro che hanno minor dimestichezza con gli strumenti informatici (e che non intendono avvalersi del supporto di procuratori o associazioni dei consumatori), sarà possibile, per i primi due anni, inviare i ricorsi in formato cartaceo. La procedura procederà successivamente in via telematica.

La procedura consente sia all'investitore, sia all'intermediario di rappresentare le proprie ragioni, assicurando quindi il pieno contraddittorio tra le parti e si conclude con una decisione dell'Arbitro il quale, nel caso accolga in tutto o in parte il ricorso dell'investitore, stabilirà le regole che avrebbero dovuto trovare applicazione nel rapporto tra intermediario e investitore, eventualmente anche indicando il diritto dell'investitore a ottenere il risarcimento del danno.

La decisione del collegio non è vincolante per l'investitore che può comunque ricorrere all'autorità giudiziaria. Nel caso in cui l'intermediario non dia esecuzione alla decisione assunta, è prevista a suo carico la sanzione reputazionale della pubblicazione di tale inadempimento.

Per i reclami concernenti i comportamenti della Banca e dei suoi dipendenti relativi ad attività di intermediazione assicurativa, la risposta alla contestazione deve essere resa entro 45 giorni.

Se la Banca non risponde al reclamo nel termine di 45 giorni o non accoglie in tutto o in parte le richieste, il cliente può presentare reclamo all'IVASS, Servizio di Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Banca. Le informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo all'IVASS e la relativa modulistica sono disponibili al sito www.ivass.it. Il cliente potrà rivolgersi all'Ivass tramite e-mail alla casella di posta elettronica certificata: tutela.consumatore@pec.ivass.it; fax (06.42133206) o posta ordinaria. Resta ferma la possibilità di adire l'Autorità giudiziaria.

Sintesi delle principali clausole contrattuali non aventi contenuto economico

Servizio di custodia ed amministrazione di titoli e strumenti finanziari

Oggetto del contratto:

La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per

il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi e dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con un congruo anticipo sulla scadenza.

Modifica unilaterale delle norme e condizioni economiche:

La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare, anche in senso sfavorevole al Cliente, le norme che disciplinano il contratto e le condizioni economiche applicate, dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di 30 giorni. La modifica si intenderà approvata ove il Cliente non dovesse recedere dal contratto entro 60 giorni; il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Ritiro Titoli:

Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei, il Cliente deve dare avviso alla Banca almeno il giorno prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. Il termine è di 35 giorni in caso di titoli subdepositati, salvo ritardi da parte del subdepositario.

Custodia e deposito titoli:

La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli, anche a mezzo di altro intermediario ammesso al sistema di gestione accentrata, presso società di gestione accentrata, nonché presso altri depositari abilitati ai sensi della normativa vigente; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi. In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, secondo le modalità previste dalla società di gestione accentrata. La Banca rimane responsabile nei confronti del cliente a norma del presente contratto.

Comunicazione periodica della posizione del conto (estratto conto):

La Banca invia con la periodicità pattuita la posizione del conto redatta ai sensi di legge. Il rendiconto inviato si intende approvato dal Cliente se trascorsi 60 giorni dal ricevimento non comunica per iscritto alla Banca un reclamo specifico.

Cointestazione:

Salvo contraria pattuizione scritta, quando il contratto è intestato a più persone, l'operatività è a firme disgiunte con facoltà di ciascuno degli intestatari di operare distintamente. I cointestari rispondono in solido nei confronti della Banca.

Servizio di ricezione e trasmissione di ordini, di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti di collocamento aventi ad oggetto strumenti finanziari**Oggetto del contratto:**

La Banca svolge, in conformità alle norme di legge e regolamentari vigenti e secondo le previsioni del contratto, le attività riguardanti i servizi di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti, nonché di ricezione e trasmissione ordini relativi a strumenti finanziari; nello svolgimento di detti servizi, la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio.

Gestione degli ordini:

Nell'eseguire gli ordini ricevuti, la Banca agisce per servire al meglio gli interessi del Cliente in conformità alla normativa vigente concernente il servizio prestato, fatto salvo - in ogni caso - il rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente impartite dal Cliente medesimo. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini la Banca trasmette gli ordini ricevuti ad altri intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di negoziazione o collocamento. E' facoltà della Banca non trasmettere l'ordine impartito dal Cliente, dandogliene immediata comunicazione,

nonché di limitare e/o escludere in via generale, anche temporaneamente, la possibilità di acquisto di determinati titoli o particolari tipologie di strumenti finanziari, anche per finalità di tutela della propria clientela. Nel caso di prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, e cioè di esecuzione degli ordini in contropartita diretta tra la Banca e il Cliente, la Banca comunica al Cliente il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli; ricevuto l'assenso del Cliente, la negoziazione viene eseguita contestualmente, senza applicazione di commissioni sul prezzo pattuito. Eventuali incentivi percepiti da terze controparti vengono indicati dalla Banca al Cliente all'atto del conferimento dei singoli ordini.

Istruzioni specifiche del Cliente:

Eventuali istruzioni specifiche impartite dal Cliente in merito all'esecuzione degli ordini comunque riguardanti i mercati "gestiti" - possono impedire di adottare le misure previste ed applicate da parte della Banca e dei soggetti di cui quest'ultima si avvale, nell'ambito della strategia per ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini stessi.

Informazioni sulle strategie di trasmissione e di esecuzione degli ordini:

La Banca fornisce, in allegato al contratto, l'indicazione analitica delle proprie strategie relative alla trasmissione degli ordini ed all'esecuzione degli ordini in caso di negoziazione in conto proprio; il Cliente fornisce il proprio consenso al contenuto di tale documento stesso nonché il consenso, espresso in via generale al fatto che i propri ordini potranno essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

Operazioni non appropriate – Conflitto di interessi

Nel caso in cui la Banca riceva dal Cliente disposizioni relative ad un'operazione non appropriata, provvede ad informarlo di tale circostanza. Il Cliente, qualora intenda comunque dare corso all'operazione, deve confermare per iscritto l'ordine impartito alla Banca, facendo espresso riferimento alle avvertenze ricevute.

La Banca può effettuare con o per conto del Cliente operazioni in cui abbia direttamente od indirettamente un interesse in conflitto anche derivante dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti d'affari propri o di società del gruppo di appartenenza, purché il Cliente sia stato preventivamente informato per iscritto sulla sussistenza dell'interesse della Banca nell'operazione. Il Cliente, all'atto della sottoscrizione del contratto, riceve il documento relativo alle politiche adottate dalla Banca in materia di conflitti di interesse.

Mera ricezione di ordini:

Qualora il Cliente intenda conferire ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari non complessi - come definiti dalla vigente normativa regolamentare - con modalità che escludono l'acquisizione delle informazioni sulle conoscenze ed esperienze in materia di strumenti finanziari e servizi di investimenti e la conseguente valutazione di appropriatezza, le parti dovranno preventivamente stipulare un apposito atto integrativo, del quale il presente contratto costituisce presupposto necessario.

Rischi delle operazioni e variabilità del valore degli investimenti effettuati:

Il Cliente prende atto che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio e si dichiara pienamente informato e consapevole, anche in relazione a quanto esposto nel documento informativo ricevuto, dei rischi insiti negli investimenti in strumenti finanziari. Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.

Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati:

Con riguardo agli strumenti finanziari derivati, come definiti dalla vigente normativa di legge, il Cliente prende atto che il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni e che l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili. Prima di procedere ad operazioni relative agli strumenti finanziari derivati, le parti dovranno stipulare un apposito contratto, del quale il presente contratto costituisce presupposto necessario.

La Banca, ai sensi delle disposizioni vigenti, informerà per iscritto il Cliente nel caso in cui le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura, abbiano generato una perdita, superiore alla soglia convenuta nell'apposito contratto. Il nuovo valore di riferimento di tali strumenti, come rideterminato in occasione delle predette perdite nonché in caso di versamenti o prelievi, sarà prontamente comunicato al Cliente.

Modifica unilaterale delle norme e condizioni economiche:

La Banca, in presenza di un giustificato motivo e con preavviso non inferiore a 30 giorni, si riserva la facoltà di modificare - anche in senso sfavorevole al Cliente - le norme relativi ai servizi in oggetto. La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare, con preavviso di almeno 15 giorni, le condizioni economiche applicate ai predetti servizi. In tutti i casi, le modifiche saranno comunicate con lettera semplice all'indirizzo indicato dal cliente e/o mediante avvisi esposti nei locali della Banca ed entrano in vigore con la decorrenza indicata nelle rispettive comunicazioni; dette modifiche si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro il predetto termine di decorrenza, il diritto di recedere dal contratto.

Collocamento:

Per l'adesione ad ogni collocamento, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente.

Il Cliente prende atto che l'adesione al collocamento comporta l'applicazione delle condizioni previste nel prospetto di collocamento predisposto dall'emittente e/o di quelle richieste dall'emittente stesso.

Classificazione della clientela:

Il Cliente dichiara di ben conoscere la disciplina relativa alla classificazione della clientela, come stabilita dalla vigente normativa di legge e regolamentare, avendo ricevuto, preventivamente alla sottoscrizione del contratto, anche mediante consegna del relativo Documento Informativo, le informazioni sulle categorie di classificazione, sulle differenze di trattamento in funzione della classificazione operata dalla Banca e sulla modifica del livello di protezione su richiesta del Cliente medesimo.

Legenda

Arbitro Bancario Finanziario	Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche
Azione	L'azione è un titolo di proprietà. E' l'unità minima di partecipazione di un socio (azionista) al capitale sociale di una società per azioni o in accomandita per azioni. L'azionista, quindi, partecipa direttamente al rischio di impresa, e non c'è garanzia di restituzione del capitale investito nell'azienda
Certificazione	Certificazione ai fini fiscali attestante l'eventuale plus o minus accumulata su una posizione titoli amministrata presso la Banca (capital gain)
Cliente	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la banca.
Cliente al dettaglio	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di Euro
Conciliatore Bancario Finanziario	Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche
Gestione accentrata	Servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari offerti da società di gestione così come normato dal D.Lgs 213/98
Recesso	E' il diritto di un soggetto di ritirarsi unilateralmente da un rapporto giuridico.
Reclamo	Ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta alla Banca un dato comportamento o una certa omissione in forma scritta (ad esempio via lettera, fax, e-mail)
Spese accredito dividendi-cedole	Commissione per l'accredito periodico delle cedole e dei dividendi
Spese chiusura deposito titoli	E' la spesa relativa all'effettiva chiusura del deposito
Spese consegna titoli allo sportello	Commissioni per il servizio di consegna materiale dei titoli allo sportello



**Servizio Deposito Titoli a custodia e
amministrazione e Servizi e Attività di
Investimento**

Foglio informativo redatto ai sensi della disciplina in materia di
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.

Aggiornamento n. 14 – Decorrenza 01/01/2018

Spese rimborso titoli estratti o scaduti	Commissioni relative ai titoli estratti per il rimborso o giunti a scadenza
Spezzatura	La spezzatura rappresenta un quantitativo inferiore al taglio minimo negoziale di un titolo
Titoli e strumenti finanziari	Per strumenti finanziari e titoli in genere si intendono azioni, obbligazioni, Titoli di Stato ecc. così come identificati al Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/98) all'art.1, comma 2, dalla lettera a alla lettera J.